



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XII

PROT. 8876

Roma, 8 APR. 2016

Alla Confederazione Italiana Proprietà Edilizia  
Segreteria Generale  
PEC: [confedilizia@pec.confedilizianazionale.it](mailto:confedilizia@pec.confedilizianazionale.it)

(Rif. Prot. n. 20057.16/Segr.gen. del 4 aprile 2016)

**OGGETTO:** Imposta municipale propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Agevolazioni ex art. 1, comma 10, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 – Termine per la registrazione del contratto verbale di comodato.

Con la nota in riferimento, si chiede di confermare che l'interpretazione fornita da questa Direzione – in risposta ad un quesito posto da un'Associazione di categoria – in ordine ai termini di registrazione del contratto di comodato verbale da seguire per usufruire sin dal 1° gennaio 2016 delle agevolazioni in materia di IMU e di TASI previste nella legge di stabilità 2016, sia da intendersi superata dalla successiva risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016.

Al riguardo, si ribadisce quanto precisato nella risoluzione appena citata e, pertanto, ai fini della decorrenza della riduzione del 50 per cento della base imponibile per la determinazione dell'IMU e della TASI – applicabile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, anche per i contratti verbali di comodato – si deve prendere in considerazione la data di conclusione del contratto stesso. Ne consegue che deve intendersi superata l'interpretazione resa dalla Scrivente nella precedente nota n. 2472 del 29 gennaio 2016.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi